



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020- PIANO OCCUPAZIONALE 2018 2020. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA - VERIFICA SITUAZIONE DI ESUBERO OD ECCEDENZIA DI PERSONALE.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore 19:40 nella Residenza Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Presenti/Assenti	
1.	FAVARETTO ANDREA SINDACO	Presente	
2.	MESSINA VITO VICESINDACO	Presente	
3.	POLINEDRIO CARMELA ASSESSORE	Presente	
4.	BORSOI MARIA DOLOS ASSESSORE	Presente	
5.	PEZZUTTO MAURIZIO ASSESSORE	Presente	
		Presenti 5	Assenti 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BORTOLAN SIMONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 14 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 - PIANO OCCUPAZIONALE 2018-2020. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA – VERIFICA SITUAZIONE DI ESUBERO OD ECCEDEZZA DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, l'art.6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.LGs n. 75/2017, nonché l'art.39 della Legge 27.12.1997 n. 449 pongono l'obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- gli artt. 88 e 89 del D. Lgs. 267/2000 rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

DATO atto che sono stati sentiti i vari Responsabili dei Servizi;

RITENUTO, anche alla luce della normativa sopra riportata, di poter adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296, comma prima modificato dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 551 dell'art. 2, il comma 113 dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007, il comma 5 dell'art. 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e i commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. In deroga ai vincoli previsti dal presente comma vedi l'art. 3-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, gli artt. 3, comma 1, e 50-bis, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente parzialmente abrogato dal dall'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) (abrogato);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

RICORDATO che, ai fini dell'applicazione del comma 557 costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione

di lavoro, per il personale di cui all'art.110 del D. Lgs. n.267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego;

RILEVATO che, con riferimento alla situazione finanziaria dell'Ente ed in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2017 che approva il rendiconto della gestione 2016:

- a) Il Comune ha rispettato il patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) per l'esercizio precedente;
- b) Il Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. 267/2000;
- c) Il Comune rispetta l'indicatore dei tempi medi di pagamento;
- d) È stata ridotta progressivamente la spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 1 c. 557, co 557 bis, co. 557 ter, co. 557 quater, della L. n. 296/2006, anche per l'anno 2017 la programmazione delle spese è effettuata nel rispetto di tale disposizione di legge;
- e) È stato rispettato il limite di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 inerente il costo del personale a tempo determinato.

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001, "Eccedenze di personale e mobilità collettiva" (Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998), e dato atto che questo comune non presenta situazioni di eccedenze e/o soprannumero di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente in quanto attualmente ha in ruolo 20 dipendenti di cui uno in comando presso il Tribunale di Treviso – Ufficio del Giudice di Pace;

RILEVATO che, anche dalla comparazione della vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data odierna, non risultano prevalenze di personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni soprannumerarie;

VISTI i pareri resi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO, altresì il principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D. Lgs 118/2011), il quale individua l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale quale parte integrante della sezione operativa del D.U.P. (documento unico di programmazione) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 6 luglio 2017 e presentato al Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 17.07.2017;

PRESO atto che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie sulla base della situazione del personale, questa Amministrazione non è tenuta ad assumere ulteriori lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette secondo gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 8 della Legge n. 68/1999;

DATO ATTO che l'attuale dotazione organica è quella approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22 giugno 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 08.02.2017 di "Approvazione piano triennale delle azioni positive 2017/2019 ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma della legge 28 novembre 2015, n. 246";

EVIDENZIATO, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo,

secondo cui: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

3) l’ultimo periodo del comma 28 dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: “Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e’ computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

4) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.” (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l’Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

5) La disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell’anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009. Se anche tale valore è pari a zero, con la deliberazione n. 29/2012, la Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto possibile individuare un nuovo parametro «da adesso in poi» per far fronte alle necessità per garantire i servizi essenziali per l’ente.

6) l’art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

RITENUTO dunque opportuno, approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2018/2020, ed in particolare il piano annuale delle assunzioni, allegato sub. A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che stante l’invarianza della spesa, in quanto si conferma la dotazione organica per il triennio 2017/2019 approvata con propria precedente deliberazione n. 58 del 22.06.2017, non si rende necessario un ulteriore parere del Revisore del Conto;

VISTI i pareri resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49 del TUEL e a tergo riportati;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020, nonché il piano delle assunzioni, come riportato all’allegato sub. “A” parte integrante del presente atto;
- 2) di confermare la dotazione organica per il triennio 2018/2020 approvata con propria precedente deliberazione n. 58 del 22.06.2017, sotto riportata, dando atto che la spesa trova copertura negli appositi stanziamenti del Bilancio Comunale;

Dotazione organica

Servizio	Categoria	Profilo professionale	Numero Posti		
			cop.	vacanti	Tot.
Servizio bilancio e programmazione ec.ica	D1	Istr. Direttivo	1		1
	C	Istr. Amministrativo	1		1

Servizio tributi ed economato	C	Istr. Amministrativo	1		1
Servizio urbanistico, lavori pubblici e patrimonio	D1	Istr. Direttivo	1		
	C	Istr. Tecnico	1		1
	C	Istr. Amministrativo	2		2
	B3	Autista	1		1
	B3	Operaio specializzato/autista scuolabus con funzioni di messo notificatore	1		1
Servizio Demografico	B1	Operaio generico	1		1
	D1	Istr. Direttivo	1		1
Servizio di segreteria, affari generali e personale	C	Istr. Amministrativo	1		1
	D1	Istr. Direttivo	1		1
Servizio polizia municipale	C	Istr. Amministrativo	1		1
	D1	Comandante	1		1
	C	Agente di Polizia Locale	2		2
Servizio polizza municipale	B3	Collaboratore Amministrativo Messo Notificatore	1		1
	D1	Assistente sociale	1		1
Servizio sociale	D1	Assistente sociale	1		1
Servizio culturale	C	Assistente biblioteca	1		1
Totale			20		20

3. di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di quanto indicato nella parte preambolo - punto "Evidenziato", rimane salvo, per tutto il triennio 2018/2020, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

4. di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.

5. di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, D.lgs D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

6. di dare atto che il Comune di Salgareda è in regola con la percentuale di copertura della quota di posti riservata, ai sensi art. 3 L. 68/1999, ai lavoratori appartenenti alle categorie protette

7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali.

8. di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e successiva votazione resa all'unanimità, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. BORTOLAN SIMONE

PARERI E VISTI

- in ordine alla regolarità Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 13-11-2017

Il Responsabile del Servizio
F.TO PILLON PAOLA

- in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere Favorevole
li', 13-11-2017

Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il 17-11-2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e che contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. BORTOLAN SIMONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li, 17-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO PILLON PAOLA

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
PILLON PAOLA
